



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 29 febbraio 2024 n.38

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 19, commi 7 e 8 della Legge 31 luglio 2009 n.108, l'articolo 18 della Legge 6 novembre 2018 n.139, l'articolo 32 della Legge 1 febbraio 2023 n.14, l'articolo 16, comma quarto della Legge 12 novembre 1987 n.131 e successive modifiche e l'articolo 21, comma quinto della Legge 13 novembre 1987 n.132 e successive modifiche;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.13 adottata nella seduta del 13 febbraio 2024;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEL
PERSONALE DELLO STATO ESCLUSO DALLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA DI PUBBLICO IMPIEGO E NORME DI RACCORDO RELATIVE
AL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEGLI AVVOCATI DELLO STATO, DEI
SEGRETARI DI STATO, DEL PERSONALE POLITICO E DEI MAGISTRATI**

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente decreto delegato definisce la retribuzione del personale dello Stato il cui trattamento retributivo è regolato direttamente da legge o atto avente forza di legge e la cui remunerazione è, pertanto, esclusa dall'ambito di applicazione del Contratto Collettivo di Lavoro del Pubblico Impiego o, comunque, di accordi stipulati, secondo la procedura di cui all'articolo 49, comma 2 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali operanti nel settore del pubblico impiego.

2. Le categorie di personale cui al comma 1 sono:

- a) i Dirigenti pubblici ed i Direttori di Dipartimento;
- b) i Dirigenti medici;
- c) i funzionari diplomatici;
- d) gli appartenenti ai Corpi di Polizia ad ordinamento militare;
- e) gli Avvocati dello Stato.

3. Il presente decreto delegato detta, altresì, norme volte a raccordare il trattamento retributivo dei Magistrati, dei Segretari di Stato e del personale politico delle Segreterie di Stato nonché di ulteriori figure professionali previste dall'Allegato F alla Legge 22 dicembre 1972 n.41 e successive modifiche, con le nuove tabelle retributive relative al “vecchio regime retributivo” definite con l'Accordo Governo – Organizzazioni Sindacali per il rinnovo del Contratto Collettivo di

Lavoro del Pubblico Impiego per il triennio 2022-2024, ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 gennaio 2024 con delibera n.8 , di seguito, per brevità, denominato “CCLPI”.

4. Gli aumenti previsti dal CCLPI per il triennio 2022-2024 relativi al piede retributivo o retribuzione di base, nonché, agli scatti di anzianità, si applicano ai funzionari diplomatici, agli appartenenti ai Corpi di Polizia ad ordinamento militare, ai Magistrati, al personale politico delle Segreterie di Stato nonché alle ulteriori figure professionali previste dall’Allegato F alla Legge n.41/1972 e successive modifiche, secondo quanto specificato nei successivi articoli.

Art.2

(Trattamento retributivo dei Dirigenti pubblici e dei Direttori di Dipartimento)

1. Il presente articolo modifica l’importo della retribuzione di base e degli scatti di anzianità stabiliti per i Dirigenti pubblici ed i Direttori di Dipartimento, in forza della delega di cui all’articolo 19, commi 7 e 8, della Legge 31 luglio 2009 n.108.

2. La retribuzione di base e gli scatti di anzianità previsti per i Dirigenti pubblici rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21 sono modificati come indicato nell’Allegato A.

3. La retribuzione di base e gli scatti di anzianità previsti per i Direttori di Dipartimento della Pubblica Amministrazione dall’articolo 8 del Decreto Delegato n.21/2013 sono modificati come indicato nell’Allegato A.

4. La retribuzione di base e gli scatti di anzianità di cui all’Allegato A sono riconosciuti per il triennio 2022-2024, secondo quanto previsto nel predetto Allegato.

5. La disposizione di cui all’articolo 7, comma 2 del Decreto Delegato 4 dicembre 2020 n.209, oggetto di raccordo in forza dell’articolo 10, comma 2 del Decreto Delegato 25 maggio 2021 n.94, non si applica ai Direttori di Dipartimento della Pubblica Amministrazione, in relazione ai quali i giorni di congedo ordinario che non siano goduti durante l’incarico saranno remunerati nella misura massima di cinquantadue giorni con la corresponsione, in favore dei soggetti interessati, della retribuzione percepita con riferimento alla suddetta posizione dirigenziale. Eventuali giorni di congedo ordinario maturati e non usufruiti eccedenti la predetta soglia di cinquantadue giorni, saranno considerati perenti.

Art.3

(Trattamento retributivo della dirigenza medica)

1. Lo stipendio tabellare della dirigenza medica di cui all’Allegato 2 alla Legge 6 novembre 2018 n.139 è modificato, in forza della delega di cui all’articolo 18 della predetta Legge n.139/2018, secondo quanto previsto nell’Allegato B al presente decreto delegato.

2. Lo stipendio tabellare di cui all’Allegato B è riconosciuto ai Dirigenti medici a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art.4

(Trattamento retributivo dei funzionari diplomatici)

1. L’articolo 1 dell’Allegato A alla Legge n.14/2023 è così sostituito:

“Art. 1

(Trattamento retributivo dei funzionari diplomatici)

1. La retribuzione dei funzionari diplomatici è definita dalla normativa vigente per i dipendenti pubblici.

2. Ai fini dell'individuazione del trattamento retributivo concernente il piede retributivo o la retribuzione di base ed il numero e l'entità degli scatti di anzianità riconosciuti, i funzionari che abbiano avuto accesso alla carriera diplomatica prima del 1° gennaio 2020 nonché quelli interessati dalla stabilizzazione disciplinata dall'articolo 31 rientrano nel “vecchio regime retributivo”, mentre quelli che abbiano avuto accesso a tale carriera in data successiva ricadono nell'ambito di applicazione del “nuovo regime retributivo”.

3. I livelli o gradi retributivi relativi ai gradi della carriera diplomatica sono i seguenti:

a) Ambasciatore:

- 1) se rientrante nel “vecchio regime retributivo”: piede retributivo e scatti di anzianità previsti per il livello 10;
- 2) se rientrante nel “nuovo regime retributivo”: retribuzione di base e scatti di anzianità previsti per il grado X istituito e regolato nell'Allegato C. E', inoltre, prevista l'eventuale retribuzione di risultato, secondo i termini del CCLPI che potranno essere dettagliati o variati dal Consiglio di Dipartimento del Dipartimento Affari Esteri;

b) Ministro Plenipotenziario:

- 1) se rientrante nel “vecchio regime retributivo”: piede retributivo e scatti di anzianità previsti per il livello 10;
- 2) se rientrante nel “nuovo regime retributivo”: retribuzione di base e scatti di anzianità previsti per il grado X istituito e regolato nell'Allegato C. E', inoltre, prevista l'eventuale retribuzione di risultato, secondo i termini del CCLPI che potranno essere dettagliati o variati dal Consiglio di Dipartimento del Dipartimento Affari Esteri;

c) Consigliere d'Ambasciata:

- 1) se rientrante nel “vecchio regime retributivo”: piede retributivo e scatti di anzianità previsti per il livello 9;
- 2) se rientrante nel “nuovo regime retributivo”: retribuzione di base e scatti di anzianità previsti per il grado IX. E', inoltre, prevista l'eventuale retribuzione di risultato, secondo i termini del CCLPI, che potranno essere dettagliati o variati dal Consiglio di Dipartimento del Dipartimento Affari Esteri;

d) Primo Segretario:

- 1) se rientrante nel “vecchio regime retributivo”: piede retributivo e scatti di anzianità previsti per il livello 8;
- 2) se rientrante nel “nuovo regime retributivo”: retribuzione di base e scatti di anzianità previsti per il grado VIII. E', inoltre, prevista l'eventuale retribuzione di risultato, secondo i termini del CCLPI, che potranno essere dettagliati o variati dal Consiglio di Dipartimento del Dipartimento Affari Esteri;

e) Secondo Segretario:

- 1) se rientrante nel “vecchio regime retributivo”: piede retributivo e scatti di anzianità previsti per il livello 8;
- 2) se rientrante nel “nuovo regime retributivo”: retribuzione di base e scatti di anzianità previsti per il grado VIII. E', inoltre, prevista l'eventuale retribuzione di risultato, secondo i termini del CCLPI, che potranno essere dettagliati o variati dal Consiglio di Dipartimento del Dipartimento Affari Esteri.

4. Al funzionario diplomatico cui sia conferito l'incarico di Direttore di Unità Organizzativa ai sensi dell'articolo 11, commi 3, 4, 5 e 6 è riconosciuta l'indennità dirigenziale oppure le retribuzioni di posizione e di risultato dirigenziali di seguito indicate:

- a) se rientrante nel “vecchio regime retributivo”: indennità dirigenziale fissa e progressiva prevista per i dirigenti che ricadono nel “vecchio regime retributivo”;
- b) se rientrante nel “nuovo regime retributivo”: retribuzione di posizione e retribuzione di risultato previste per le posizioni dirigenziali alle quali è riconosciuto il Parametro 1 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a) e dell'articolo 5 del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21.” .

2. Il comma 2, dell'articolo 2dell'Allegato A alla Legge n.14/2023 è così modificato:

“2. L’indennità diplomatica è erogata in funzione del numero degli incarichi. Gli importi sono i seguenti:

- a) euro 585 (cinquecentoottantacinque) per un incarico;
- b) euro 675 (seicentosettantacinque) euro per due incarichi;
- c) euro 765 (settecentosessantacinque) euro per tre o più incarichi.”.

Art.5

(Trattamento retributivo degli appartenenti ai Corpi di Polizia ad ordinamento militare)

1. Ai fini dell’individuazione del trattamento retributivo concernente il piede retributivo o la retribuzione di base ed il numero e l’entità degli scatti di anzianità correlati ai livelli retributivi riconosciuti agli appartenenti al Corpo della Gendarmeria, ai sensi dell’articolo 16 della Legge 12 novembre 1987 n.131 e successive modifiche, ed agli appartenenti al Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 12 novembre 1987 n.132 e successive modifiche, gli agenti, graduati e funzionari dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare che siano stati reclutati prima del 1° gennaio 2020 rientrano nel “vecchio regime retributivo”, mentre quelli che abbiano avuto accesso a tale carriera in data successiva ricadono nell’ambito di applicazione del “nuovo regime retributivo”.

2. Per gli appartenenti ai Corpi di Polizia ad ordinamento militare che rientrano nel “nuovo regime retributivo” è, inoltre, prevista l’eventuale retribuzione di risultato, secondo i termini del CCLPI, che potranno essere dettagliati o variati dal Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Polizia.

3. Le indennità di cui all’articolo 16 della Legge n.131/1987 e successive modifiche e di cui all’articolo 21 della Legge n.132/1987 e successive modifiche che, in forza delle disposizioni ivi dettate, sono stabilite mediante decreto delegato, sono definite dall’Allegato D.

Art.6

(Norma di raccordo in relazione al trattamento retributivo degli Avvocati dello Stato)

1. Il trattamento retributivo previsto per l’Avvocato Generale dello Stato e per gli Avvocati dello Stato ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 9, comma 4 della Legge 28 gennaio 2022 n.12 e dell’articolo 1, comma 4 dell’Allegato 1 alla medesima legge è allineato, con riferimento alla retribuzione di base ed agli scatti di anzianità per il triennio 2022-2024, a quanto previsto dall’articolo 2 di cui al presente decreto delegato per i Dirigenti pubblici che rientrano nel “nuovo regime normativo”.

Art.7

(Norme di raccordo per il trattamento retributivo dei Magistrati, dei Segretari di Stato e del personale politico delle Segreterie di Stato)

1. Ai fini dell’individuazione del trattamento retributivo concernente il piede retributivo nonché il numero e l’entità degli scatti di anzianità correlati ai livelli retributivi, riconosciuti dall’articolo 3 della Legge 21 gennaio 2004 n.4 e successive modifiche, i Magistrati rientrano nel “vecchio regime retributivo”. Restano ferme le indennità speciali stabilite per i Magistrati dall’Allegato 2b, numeri 4), 5), 6) e 7) della Legge 28 ottobre 2009 n.149, come modificate dal Decreto Delegato 31 luglio 2023 n.113.

2. Gli aumenti previsti dal CCLPI per il triennio 2022-2024 si applicano, in relazione alla retribuzione dei Segretari di Stato, con riferimento al piede retributivo stabilito dall’Allegato 2b, numero 1) della Legge n.149/2009. Resta, inoltre, ferma l’indennità speciale stabilita per i Segretari di Stato dal predetto Allegato 2b, numero 1) della Legge n.149/2009.

3. Ai fini della corresponsione ai Magistrati ed ai Segretari di Stato delle indennità fissa, progressiva e di coordinamento, già riconosciute dalla Legge 23 ottobre 1990 n.118 e successive modifiche, si applicano le tabelle previste dal CCLPI per il personale dirigente “vecchio regime retributivo”.

4. Ai fini dell'individuazione del trattamento retributivo concernente il piede retributivo ed il numero e l'entità degli scatti di anzianità correlati ai livelli retributivi riconosciuti dall'articolo 2, commi secondo e terzo della Legge 28 gennaio 1981 n.5 e successive modifiche, il personale politico delle Segreterie di Stato rientra nel “vecchio regime retributivo” previsto:

- a) in relazione ai Segretari Particolari dei membri del Congresso di Stato: per il livello 9 del “vecchio regime retributivo”;
- b) in relazione agli Addetti di segreteria dei membri del Congresso di Stato: per il livello 5 del “vecchio regime retributivo”.

5. Restano ferme, per il personale politico di cui al comma 4, le indennità stabilite dall'Allegato 2b, numeri 2) e 3) della Legge n.149/2009.

Art.8

(Norme di raccordo per il trattamento retributivo di ulteriori figure professionali)

1. Ai fini dell'individuazione del trattamento retributivo concernente il piede retributivo ed il numero e l'entità degli scatti di anzianità relativi alla figura professionale di Maestro della Banda Militare prevista dall'Allegato 2b, numero 9) della Legge n.149/2009 ed al Segretario Generale del CONS di cui all'articolo 24, comma 2 della Legge 30 settembre 2015 n.149 ed all'Allegato 2b, numero 12) della Legge n.149/2009, si applica:

- a) per il Maestro della Banda Militare: il trattamento previsto per il livello 8 del “vecchio regime retributivo”;
- b) per il Segretario Generale del CONS: il trattamento previsto per il livello 9 del “vecchio regime retributivo”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 febbraio 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti

ALLEGATO A

RETRIBUZIONE DIRIGENTI E DIRETTORI DI DIPARTIMENTO 2022		
Qualifica	Retribuzione di base dal 01/01/2022	Cifra fissa per ogni scatto di anzianità
DIRIGENTI	2.943,50	81,20
DIRETTORI DI DIPARTIMENTO	3.146,50	81,20

RETRIBUZIONE DIRIGENTI E DIRETTORI DI DIPARTIMENTO 2023		
Qualifica	Retribuzione di base dal 01/01/2023	Cifra fissa per ogni scatto di anzianità
DIRIGENTI	3.015,00	83,50
DIRETTORI DI DIPARTIMENTO	3.225,00	83,50

RETRIBUZIONE DIRIGENTI E DIRETTORI DI DIPARTIMENTO 2024		
Qualifica	Retribuzione di base dal 01/01/2024	Cifra fissa per ogni scatto di anzianità
DIRIGENTI	3.075,00	85,00
DIRETTORI DI DIPARTIMENTO	3.290,00	85,00

ALLEGATO B**TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DIRIGENZA MEDICA**

LIV DIR	QUALIFICA	TABELLARE
8	Direttore di Dipartimento	€ 5.169,00
7	Direttore U.O.C.	€ 4.466,00
6	Responsabile U.O.S.	€ 4.263,00
5	Professionale alta specializzazione con responsabilità di funzione (Modulo Funzionale)	€ 4.060,00
4	Professionale alta specializzazione con elevata clinical competence	€ 4.060,00
3	Professionale alta specializzazione	€ 4.060,00
2	Professionale specialistico	€ 4.060,00
1	Professionale	€ 4.060,00
0	Professionale in formazione	€ 2.537,50

ALLEGATO C

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO (RETRIBUZIONE DI BASE E SCATTI DI ANZIANITÀ) PER I FUNZIONARI DIPLOMATICI CON GRADO DI AMBASCIATORE E MINISTRO PLENIPOTENZIARIO

G R A D O	Retribuzione di base dal 1/1/2024	Cifra fissa per ogni scatto di anzianità 1°- 4°scatto dal 1/1/2024	5° SCATTO	6° SCATTO	7° SCATTO
X	3.043,65	60,91	73,09	73,09	79,18

ALLEGATO D

CORPO DELLA GENDARMERIA	
GRADO	INDENNITA' / RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
Gendarme	Funzione € 69,72 Responsabilità di Comando Effettivo € 27,89 Militare € 23,24
Appuntato	Funzione € 69,72 Responsabilità di Comando Effettivo € 27,89 Responsabilità di Comando legata al Grado € 18,59 Militare € 23,24
Vice Brigadiere	Funzione € 69,72 Responsabilità di Comando Effettivo € 27,89 Responsabilità di Comando legata al Grado € 18,59 Militare € 23,24 Speciale Vice Brigadiere € 37,19
Brigadiere	Funzione € 69,72 Responsabilità di Comando Effettivo € 27,89 Responsabilità di Comando legata al Grado € 18,59 Militare € 23,24
Maresciallo	Funzione € 69,72 Responsabilità di Comando Effettivo € 27,89 Responsabilità di Comando legata al Grado € 18,59 Militare € 23,24
Tenente	Funzione € 69,72 Responsabilità di Comando Effettivo € 27,89 Responsabilità di Comando legata al Grado € 18,59 Militare € 23,24 Speciale Tenente 309,65

NUCLEO UNIFORMATO DELLA GUARDIA DI ROCCA	
GRADO	INDENNITA' / RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
Guardia	Funzione € 69,72 Responsabilità di Comando Effettivo € 27,89 Militare € 23,24
Caporale Maggiore	Funzione € 69,72 Responsabilità di Comando Effettivo € 27,89 Responsabilità di Comando legata al Grado € 18,59 Militare € 23,24
Sergente	Funzione € 69,72 Responsabilità di Comando Effettivo € 27,89 Responsabilità di Comando legata al Grado € 18,59 Militare € 23,24 Speciale Sergente € 37,19
Sergente Maggiore	Funzione € 69,72 Responsabilità di Comando Effettivo € 27,89 Responsabilità di Comando legata al Grado € 18,59 Militare € 23,24

Sergente	Funzione € 69,72
Maggiore	Responsabilità di Comando Effettivo € 27,89
Aiutante	Responsabilità di Comando legata al Grado € 18,59
	Militare € 23,24
Ufficiale	Funzione € 69,72
	Responsabilità di Comando Effettivo € 27,89
	Responsabilità di Comando legata al Grado € 18,59
	Militare € 23,24
	Speciale Ufficiale 309,65

**INDENNITA' / RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LA FUNZIONE DI
DIRETTORE DEL CARCERE**

€ 170,00 corrisposti per n.13 mensilità all'anno secondo i termini di cui al Decreto Delegato 24 novembre 2023 n.166 e, in particolare, con la limitazione di cui all'articolo 2, comma 2

NOTE:

(1) Le indennità/retribuzione di posizione sono corrisposte per n.12 mensilità all'anno, salvo quanto previsto per la funzione di "Direttore del Carcere", e sono sospese in caso di malattia superiore a 26 giorni.

(2) Le indennità/retribuzione di posizione sono corrisposte per sostituzioni nell'esercizio di funzioni relative a Grado militare superiore di durata maggiore di 26 giorni continuativi.

(3) L'indennità/retribuzione di posizione "Speciale Tenente" e "Speciale Ufficiale" è corrisposta per n.13 mensilità all'anno.

(4) Il diritto a percepire l'indennità/retribuzione di posizione "Responsabilità di Comando Effettivo" è attestata dal Comandante in ragione dei compiti e funzioni di effettivo comando assegnati al militare di qualsiasi Grado.

(5) Il diritto a percepire l'indennità/retribuzione di posizione "Responsabilità di Comando legata al Grado" sorge direttamente con il conferimento del Grado militare o con l'effettuazione di sostituzione di cui alla NOTA 2.